



C.B.A VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - segreteria@pec.cbavita.com
- www.cbavita.com - Capitale Sociale Euro 38.537.146,00 i.v. - C.F./P. IVA e numero d'iscrizione 10288130155 del Reg. Imprese di Milano R.E.A. n. MI -1363580 – Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie ed iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106. Società con unico azionista, facente parte del Gruppo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento della HDI Assicurazioni S.p.A.

Offerta al pubblico di
CBA VALORE CAPITAL
prodotto finanziario di capitalizzazione
(Codice Prodotto 951)

Scheda Sintetica

- Informazioni Generali
- Informazioni Specifiche

Condizioni contrattuali

Regolamento della Gestione Interna Separata

Si raccomanda la lettura della Parte I (Informazioni sull'investimento), della Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi effettivi dell'investimento) e della Parte III (Altre Informazioni) del Prospetto d'offerta, che devono essere messe gratuitamente a disposizione dell'Investitore-contraente su richiesta del medesimo, per le informazioni di dettaglio.

Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'Investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.

Data di deposito in Consob della Copertina: 28/06/2016

Data di validità della Copertina: 01/07/2016

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

SCHEMA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte "Informazioni Generali", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull'offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Impresa di Assicurazione	Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A., in forma abbreviata "CBA Vita S.p.A." o la "Società", impresa italiana di assicurazione con unico azionista, facente parte del Gruppo HDI Assicurazioni.	Contratto	Prodotto finanziario di capitalizzazione denominato CBA VALORE CAPITAL
Attività finanziarie sottostanti	Il contratto prevede l'investimento nella Gestione interna separata denominata ALFIERE.		
Proposte di investimento finanziario	<p>Il contratto prevede il versamento di un premio unico alla data di decorrenza, il cui importo non può essere inferiore a € 10.000,00 o superiore a € 3.000.000,00.</p> <p>Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.</p> <p>Il premio versato, al netto dei costi di seguito definiti, è investito nella gestione interna separata e costituisce il <i>capitale investito</i>.</p> <p><i>Le informazioni di dettaglio su tale proposta d'investimento sono riportate nella parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica.</i></p>		
Finalità	Il contratto consente, mediante il versamento di un premio unico, di costruire un capitale che si rivaluta annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla gestione interna separata cui il contratto è collegato, con la garanzia di conservazione del capitale investito nel corso della durata del contratto e di un rendimento minimo a scadenza.		
Opzioni contrattuali	Non sono previste opzioni.		
Durata	La durata è fissa e pari a 10 anni.		
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE			
Informazioni sulle modalità di sottoscrizione	<p>La sottoscrizione del contratto, riservata esclusivamente alle persone giuridiche, può essere effettuata solo presso uno dei soggetti incaricati della distribuzione, elencati nella parte III del Prospetto di offerta. Il modulo di proposta è l'unico mezzo di sottoscrizione consentito.</p> <p>Non è prevista la sottoscrizione a distanza.</p> <p>Il contratto si intende concluso nel giorno in cui</p> <ul style="list-style-type: none"> • la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente, oppure • l'Investitore-contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa. <p>Gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato versato il premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva.</p> <p>Per le Informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione, si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d'offerta.</p>		
Switch e versamenti successivi	Il contratto non prevede la possibilità di switch. Non sono ammessi versamenti aggiuntivi.		
Rimborso del capitale a scadenza	<p>Il contratto garantisce il rimborso a scadenza di un capitale pari al maggiore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <i>capitale maturato</i>, ossia il capitale investito rivalutato annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Il rendimento riconosciuto dalla Società non potrà mai essere negativo; • il capitale investito maggiorato dell'1,5%. 		

<p>Rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. riscatto) e riduzione</p>	<p>L'Investitore-contraente può riscattare il contratto in qualunque momento, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto comporta lo scioglimento del contratto e il pagamento da parte della Società del valore di riscatto.</p> <p>Il valore di riscatto è ottenuto sottraendo dal capitale investito, rivalutato fino alla ricorrenza mensile del contratto che precede la data di richiesta del riscatto, i costi precisati nella parte "Costi" della Scheda Sintetica.</p> <p>Il riscatto può essere richiesto anche in forma parziale, con le stesse modalità del riscatto totale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il capitale riscattato sia almeno pari a 5.000,00 euro • il capitale che residua non sia inferiore a 10.000,00 euro. <p>In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato.</p> <p>In caso di riscatto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'Investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.</p> <p>Si rinvia alla Sez. B.2) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.</p>
<p>Revoca della proposta</p>	<p>Fino a quando il contratto non è concluso, il proponente può revocare la proposta già sottoscritta, dandone comunicazione alla Società via e-mail a gestioni@pec.cbavita.com o a mezzo lettera raccomandata A.R.</p> <p>La Società è tenuta al rimborso integrale del premio eventualmente già pagato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.</p>
<p>Diritto di recesso</p>	<p>L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società via e-mail a gestioni@pec.cbavita.com o a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.</p> <p>La Società rimborsa all'Investitore-contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il premio pagato al netto delle spese di emissione.</p>
<p>Ulteriore informativa disponibile</p>	<p>Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, la Società ha attivato nella home page del proprio sito internet (www.cbavita.com) un'area riservata a cui l'Investitore-contraente può accedere per la consultazione on line della propria posizione contrattuale. Le istruzioni per ottenere le credenziali necessarie all'accesso sono riportate nell'area riservata stessa.</p> <p>Sul sito internet della Società sono disponibili il prospetto d'offerta aggiornato nonché il regolamento, il rendiconto annuale ed il prospetto della composizione della Gestione interna separata. Tutti i documenti possono essere acquisiti su supporto duraturo.</p> <p>La Società, inoltre, trasmette per iscritto all'Investitore-contraente, entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, un estratto conto annuale della posizione contrattuale.</p> <p>La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Prospetto d'Offerta concernente le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.</p>
<p>Legge applicabile al contratto</p>	<p>Al contratto si applica la legge italiana.</p>
<p>Regime linguistico del contratto</p>	<p>Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana.</p>
<p>Reclami</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: CBA Vita S.p.A.- Ufficio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano fax : 02/676120598 e-mail: segreteria@pec.cbavita.com Qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro</p>

nel termine massimo di quarantacinque giorni, l'esponente potrà rivolgersi a

- ◆ IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, Fax 06.42.133.206, tutela.consumatore@pec.ivass.it **per questioni inerenti al contratto;**
- ◆ CONSOB - Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, Fax 06.8416703/06.8417707, consob@pec.consob.it, **per questioni attinenti alla trasparenza informativa.**

Per ulteriori questioni, potrà rivolgersi alle altre Autorità amministrative competenti.

Si rinvia alla Sez. A) della Parte I del Prospetto d'offerta per ulteriori dettagli.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 28/06/2016

Data di validità della parte "Informazioni Generali" della Scheda Sintetica: 01/07/2016

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.



SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte "Informazioni Specifiche", da consegnare obbligatoriamente all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Gestione Interna Separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Nome	Proposta d'investimento: Gestione interna separata ALFIERE.
Gestore	C.B.A. Vita S.p.A.
Altre informazioni	<p>Codice della proposta d'investimento: 951/1 Valuta di denominazione della gestione interna separata: euro Data di istituzione/inizio operatività della gestione interna separata: 28/12/1997 La presente proposta di investimento finanziario prevede il versamento di un premio unico alla data di decorrenza del contratto, il cui importo non può essere inferiore a € 10.000,00 o superiore a € 3.000.000,00.</p> <p>Il versamento del premio deve essere effettuato tramite bonifico bancario (anche mediante addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o all'intermediario della stessa.</p> <p>La presente proposta di investimento consente di costituire un capitale che si rivaluta annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla gestione interna separata ALFIERE, con la garanzia di conservazione del capitale investito nel corso della durata del contratto e di un rendimento minimo a scadenza.</p>

STRUTTURA E RISCHI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Rivalutazione del capitale	<p>Il capitale investito (pari al premio versato al netto dei costi) viene rivalutato annualmente in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata, dell'importo trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario e del tasso di rendimento minimo garantito dalla Società.</p> <p>Le rivalutazioni annualmente riconosciute all'Investitore-contraente si consolidano (c.d. rendimento consolidato) e restano definitivamente acquisite.</p> <p><u>Frequenza di rilevazione:</u> La rilevazione del rendimento della Gestione interna separata avviene con frequenza mensile.</p> <p><u>Frequenza di consolidamento:</u> Il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-contraente, avviene con frequenza annuale.</p> <p>Si evidenzia dunque che la frequenza di rilevazione è mensile mentre la frequenza di consolidamento è annuale.</p> <p>La rivalutazione del capitale avviene sulla base del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata nel periodo di osservazione costituito dai 12 mesi che si concludono alla fine del terzo mese che precede quello della rivalutazione del contratto.</p> <p>La data di rivalutazione corrisponde ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.</p> <p>Il periodo di rilevazione del rendimento della Gestione interna separata è legato alla data di sottoscrizione del contratto, e, quindi, alla data di rivalutazione periodica. Ne discende che il rendimento riconosciuto è influenzato dalla data di rivalutazione periodica del capitale.</p> <p>Le rivalutazioni precedentemente attribuite risultano definitivamente consolidate, anche in caso di riscatto. L'ulteriore rivalutazione del capitale riconosciuta per il</p>
----------------------------	--

	<p>periodo trascorso dal precedente anniversario di polizza alla data di riscatto viene calcolata considerando il rendimento conseguito dalla Gestione interna separata nel periodo di osservazione costituito dai 12 mesi che si concludono alla fine del terzo mese che precede quello della richiesta di riscatto.</p> <p>Il rendimento consolidato è pari al maggiore tra zero e il rendimento retrocesso, ottenuto diminuendo il rendimento conseguito dalla Gestione interna separata di quanto trattenuto a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario.</p> <p>Con riferimento alla quantificazione della componente del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata retrocessa (c.d. rendimento retrocesso), è prevista la seguente modalità:</p> <p>Prelievo in punti percentuali assoluti:</p> <p>il tasso di rendimento trattenuto dalla Società per la gestione dell'investimento finanziario, varia in funzione del "premio in vigore" alla data di rivalutazione (pari al premio pagato, al netto della quota dello stesso eventualmente riscattata a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati) come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,30% se il "premio in vigore" è inferiore a € 50.000; • 1,10% se il "premio in vigore" è maggiore o uguale a € 50.000 e inferiore a € 1.000.000; • 0,90% se il "premio in vigore" è maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 1.500.000; • 0,75% se il "premio in vigore" è maggiore o uguale a € 1.500.000. <p>Con riferimento al tasso di rendimento minimo garantito è previsto:</p> <p>Tasso di rendimento minimo garantito:</p> <p>Nel corso della durata del contratto, la Società garantisce un rendimento annuo minimo pari a zero, ossia di conservazione del capitale investito, eventualmente riproporzionato per i riscatti parziali effettuati.</p> <p>Inoltre, alla scadenza del contratto, la Società garantisce che il capitale rivalutato non sia inferiore al capitale investito, eventualmente riproporzionato per i riscatti parziali effettuati, maggiorato dell'1,5%.</p> <p>Frequenza di determinazione:</p> <p>Il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito (c.d. determinazione) avviene con frequenza annuale. Un ulteriore confronto avviene a scadenza per quanto riguarda il minimo complessivamente garantito a tale data.</p> <p>La Società applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata fatto salvo il tasso di rendimento minimo garantito, che rimane comunque garantito all'Investitore-contraente.</p> <p>Misura di rivalutazione:</p> <p>La misura annua di rivalutazione del contratto è pari al rendimento consolidato.</p> <p>Avvertenza: ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.</p>
<p>Orizzonte temporale d'investimento consigliato</p>	<p>L'orizzonte temporale consigliato è pari a 10 anni, ossia coincide con l'intera durata del contratto. Tale orizzonte temporale è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo al tasso di rendimento minimo garantito previsto.</p>
<p>Politica d'investimento</p>	<p>La politica di investimento adottata dalla gestione mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.</p> <p>La Gestione Separata investe le proprie risorse in Titoli Obbligazionari Governativi</p>

	<p>e Corporate, in Quote di OICR, in azioni negoziate su mercati regolamentati. Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità (depositi bancari e pronti contro termine) nel limite massimo del 20%.</p> <p>L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.</p> <p>Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro e possono essere emessi o gestiti anche da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita o da altre controparti della Compagnia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP, ora IVASS, n. 25 del 27 maggio 2008, nel rispetto di un limite massimo del 30% del patrimonio della Gestione Separata.</p> <p>Non è escluso l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o ad una efficace gestione del portafoglio.</p>
<p>Criteri di valorizzazione degli attivi in portafoglio</p>	<p>Il rendimento della Gestione interna separata viene determinato mensilmente, con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di competenza di tale periodo al valore medio degli investimenti della Gestione interna separata nello stesso periodo.</p> <p>Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione interna separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell'Impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione interna separata.</p> <p>Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione interna separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della gestione interna separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.</p>
<p><i>Per le informazioni di dettaglio sull'investimento finanziario, si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d'offerta.</i></p>	
<p>COSTI</p>	
<p>Tabella dell'investimento finanziario</p>	<p>La seguente tabella illustra l'incidenza dei costi sull'investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione, sia all'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito.</p>

IMPORTO DEL PREMIO VERSATO		€	10.000,00
		Momento della sottoscrizione	Orizzonte temporale d'investimento consigliato (valori su base annua)
VOCI DI COSTO			
A	Costi di caricamento (*)	0,498%	0,050%
B	Commissioni di gestione (**)		1,300%
C	Altri costi contestuali al versamento	0,000%	0,000%
D	Altri costi successivi al versamento		0,000%
E	Bonus e premi	0,000%	0,000%
F	Spese di emissione	0,500%	0,050%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
G	Premio Versato	100,000%	
H=G-F	Capitale Nominale	99,500%	
I=H-(A+C-E)	Capitale Investito	99,002%	

(*) I costi di caricamento decrescono in funzione dell'ammontare del premio versato; quelli indicati si riferiscono ad un premio di importo pari a quello minimo (€ 10.000)

(**) Le commissioni di gestione decrescono in funzione dell'ammontare del premio in vigore; quelle indicate si riferiscono ad un premio in vigore pari a quello minimo (€ 10.000).

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione.

Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

Costi direttamente a carico dell'Investitore-contraente

Spese di emissione:

La Società per far fronte alle spese di emissione del contratto preleva dal premio un costo fisso pari a € 50,00.

Costi di caricamento:

I costi di caricamento gravanti sul premio versato, al netto delle spese di emissione, variano in base all'ammontare del premio versato, come di seguito indicato:

Premio versato	Costi di caricamento
inferiore a € 100.000	0,50%
maggiore o uguale a € 100.000 e inferiore a € 500.000	0,10%
maggiore o uguale a € 500.000	-

Costi di rimborso del capitale prima della scadenza (c.d. costi di riscatto):

Al valore di riscatto si applicano le penalità di seguito indicate:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Penale di riscatto ^(*)
1	2,0%
2	1,5%
3	1,0%
4	0,5%
5 o più	0,0%

(*) In caso di riscatto parziale, la penale sopra indicata viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato, sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,00.

Viene inoltre trattenuto un importo pari a € 10,00 a titolo di spese di liquidazione.

Descrizione dei costi

Costi indirettamente a carico dell'Investitore-contraente

La Società, per la gestione dell'investimento finanziario, applica una commissione annua mediante prelievo dal rendimento della Gestione Separata, variabile in funzione del "premio in vigore" alla data di rivalutazione (pari al premio pagato, al netto della quota dello stesso eventualmente riscattata a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati) come di seguito indicato:

Premio in vigore	Commissione
inferiore a € 50.000	1,30%
maggiore o uguale a € 50.000 e inferiore a € 1.000.000	1,10%
maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 1.500.000	0,90%
maggiore o uguale a € 1.500.000	0,75%

Per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale, si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d'offerta.

DATI PERIODICI

Rendimento storico	Anno	Tasso di rendimento realizzato	Tasso di rendimento effettivamente trattenuto dalla Società (*)	Tasso effettivamente riconosciuto agli Investitori-contraenti
	2012	3,66%	1,30%	2,36%
2013	3,28%	1,30%	1,98%	
2014	3,18%	1,30%	1,88%	
2015	2,60%	1,30%	1,30%	
2016	2,00%	1,30%	0,70%	

(*) Il tasso indicato è stato calcolato considerando la commissione massima trattenuta dalla Società nell'ipotesi di premio in vigore inferiore a € 50.000.

I dati di rendimento della Gestione interna separata non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'Investitore-contraente.

Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Con riferimento ai costi applicati, la quota parte retrocessa ai distributori è indicata nella seguente tabella

Retrocessione ai distributori	Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
	Spese di emissione	-
Costi di caricamento in funzione del premio versato:		
- se inferiore a € 100.000	60%	
- se maggiore o uguale a € 100.000	-	
Costi per riscatto	-	
Costi di gestione dell'investimento finanziario in funzione del premio in vigore:		
- se inferiori a € 50.000	46,15%	
-se maggiore o uguale a € 50.000 e inferiore a € 1.000.000	50,00%	
-se maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 1.500.000	27,78%	
-se maggiore o uguale a € 1.500.000	33,33%	

Per le informazioni di dettaglio sui dati periodici si rinvia alla Parte II del Prospetto d'offerta.

INFORMAZIONI ULTERIORI

Valorizzazione dell'investimento

Il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della Gestione interna separata sono pubblicati sul sito internet della Società www.cbavita.com.

Avvertenza: La Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta deve essere consegnata all'Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.

Data di deposito in Consob della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 16/03/2017

Data di validità della parte "Informazioni Specifiche" della Scheda Sintetica: 01/04/2017

La Gestione interna Separata ALFIERE è offerta dal 28/12/1997

La pubblicazione del Prospetto d'offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Impresa di assicurazione C.B.A. Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale

Biagio Massi

(Amministratore Delegato di CBA Vita S.p.A)



Condizioni Contrattuali

Art. 1 - Prestazioni garantite

Alla scadenza del presente contratto di capitalizzazione, la Società corrisponde, ai Beneficiari designati, un capitale pari al maggiore tra:

- il capitale maturato;
- il 101,5% del capitale investito.

Il capitale investito è uguale al premio versato **diminuito delle spese indicate all'art. 5.**

Il capitale maturato è pari al capitale investito rivalutato secondo quanto previsto all'art. 6.

Il capitale investito ed il capitale maturato si riducono a seguito degli eventuali riscatti parziali effettuati come indicato all'art. 7.

Art. 2 - Premio

Il premio unico indicato in polizza è dovuto alla data di decorrenza del contratto.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, mediante bonifico bancario (anche con addebito sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza.

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore e scadenza della garanzia

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento del premio sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

La capitalizzazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

Art. 4 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni dalla sua conclusione**, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art. 12.**

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, **diminuito delle spese di emissione di € 50,00.**

Art. 5 - Spese

Dal premio versato, la Società trattiene:

- **€ 50,00** per spese di emissione;
- una **percentuale del premio al netto delle spese di emissione, variabile in funzione dell'ammontare del premio** stesso, come indicato nella tabella che segue:

Premio versato	Percentuale
inferiore a € 100.000	0,50%
maggiore o uguale a € 100.000 e inferiore a € 500.000	0,10%
maggiore o uguale a € 500.000	-

Art. 6 - Rivalutazione delle prestazioni

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "ALFIERE", separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Rendimento della Gestione - Il rendimento di ALFIERE considerato ai fini della rivalutazione è quello calcolato con le modalità indicate all'art. 3 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello nel quale cade la data di rivalutazione considerata.

C) Rendimento annuo attribuito al contratto - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è pari al rendimento di cui al precedente punto B) **diminuito di una commissione annua di gestione, variabile in funzione dell'ammontare del "premio in vigore" alla data di rivalutazione considerata (pari al premio pagato, al netto della quota dello stesso eventualmente riscattata a seguito di riscatti parziali precedentemente effettuati), come indicato nella seguente tabella:**

"Premio in vigore"	Commissione di gestione
inferiore a € 50.000	1,30%
maggiore o uguale a € 50.000 e inferiore a € 1.000.000	1,10%
maggiore o uguale a € 1.000.000 e inferiore a € 1.500.000	0,90%
maggiore o uguale a € 1.500.000	0,75%

D) Misura di rivalutazione (rendimento consolidato)- La misura annua di rivalutazione è pari al maggiore tra zero e il rendimento annuo attribuito.

E) Rivalutazione del capitale - Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale maturato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto D) per il capitale maturato all'anniversario precedente.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale da effettuare all'epoca del riscatto, con riferimento alla frazione di anno trascorsa tra il precedente anniversario (o la precedente data di rivalutazione, se successiva) e la ricorrenza mensile che precede la data di richiesta del riscatto.

Art. 7 - Riscatto totale e parziale

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere alla Società, **con le modalità indicate all'art. 12**, la corresponsione del valore di riscatto totale del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale maturato alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto, diminuito della **penale di riscatto** e di **€ 10,00 a titolo di spese di liquidazione**. La **penale di riscatto** è calcolata moltiplicando il capitale maturato per la percentuale di penalizzazione indicata nella tabella che segue, in corrispondenza al numero di anni interamente trascorsi tra la data di decorrenza del contratto e la data della richiesta.

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza	Percentuale di penalizzazione per riscatto
1	2,0%
2	1,5%
3	1,0%
4	0,5%
5 o più	0,0%

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che il capitale riscattato non sia inferiore a € 5.000,00 e quello residuo non sia inferiore a € 10.000,00, il Contraente può

richiedere alla Società, **con le modalità indicate all'art. 12**, il riscatto di una quota del capitale maturato (riscatto parziale).

In tal caso, il contratto rimane in vigore con riduzione del capitale investito e del capitale maturato in proporzione alla quota di capitale riscattato.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale, salvo l'eventuale riduzione della penale di riscatto alle condizioni di seguito definite, ma con riferimento alla quota di capitale riscattato. La penale di riscatto viene applicata solo sulla quota di capitale riscattato parzialmente, che, cumulata alle quote di capitale eventualmente riscattate in precedenza, eccede il 20% del premio versato e sempreché il capitale residuo sia almeno pari a € 100.000,00.

Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme garantite.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 9 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Il Contraente deve, inoltre, comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi cambiamento di circostanze dichiarate all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 10 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente almeno le seguenti informazioni:

- premio versato e valore del capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni

Art. 11 - Beneficiari

Beneficiario del contratto è il Contraente.

Art. 12 - Pagamenti della Società e documentazione richiesta

Per ogni tipologia di liquidazione dovranno essere presentati alla Società i documenti di seguito specificati:

- richiesta di pagamento, sottoscritta dal Contraente, nella quale siano indicati tutti i suoi dati identificativi;
- fotocopia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale del Contraente o del suo legale rappresentante se il Contraente è una persona giuridica;
- documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo potere di rappresentanza nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica;
- dichiarazione del Contraente sull'eventuale percepimento della liquidazione in relazione ad attività commerciali, ai fini della corretta tassazione dei proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali;

- se la polizza è vincolata o sottoposta a pegno, apposita comunicazione di svincolo redatta e sottoscritta dal vincolatario o benestare del creditore pignoratizio, che autorizzi il pagamento all'avente diritto o indichi l'ammontare del debito residuo vantato.

La Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione, specificandone la motivazione, solo in presenza di situazioni particolari che ne rendano necessaria o opportuna l'acquisizione prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, ovvero al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge. In particolare, l'originale della polizza verrà richiesto dalla Società solo quando il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della Società o quando la Società contesti l'autenticità della polizza.

La Società si impegna comunque a non richiedere documentazione non necessaria o di cui già dispone, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con l'avente diritto e che risulti ancora in corso di validità. **La richiesta di pagamento, corredata della documentazione suddetta, può essere inviata direttamente alla Società – via e-mail a gestioni@pec.cbavita.com o a mezzo di raccomandata A.R.** indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa¹. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto sino alla data di effettivo pagamento, calcolati al tasso legale determinato ai sensi di legge, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

Art. 13 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 14 - Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio

Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni), **si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere** e restituzione al contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dallo stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro giudiziario competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei suoi aventi diritto.

¹ Ad esempio per adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07) o adempimenti in materia di accertamenti fiscali quali quelli derivanti dalla Legge n. 95/2015 di ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica Italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS".



Art. 16 - Tasse e imposte

Imposte e tasse relative al contratto ed alle sue prestazioni sono a carico del Contraente o dei suoi aventi diritto.

Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”

Articolo 1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata. Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP² n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

Articolo 2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di "elevata qualità creditizia" sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di "buona qualità creditizia" sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

² ora IVASS

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-” da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-”.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell’ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

Articolo 3 - Rendimento della Gestione Separata

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

Articolo 4 - Spese a carico della Gestione Separata

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 5 – Certificazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.



Articolo 6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia.

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.